

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'articolo 59 che al comma 10 prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministero dell'Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

VISTO

il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO

il Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20, recante "disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR";

VISTO

il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;

VISTO

il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO

il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73";

VISTO

il D.D.G. 10 dicembre 2024 n. 3059, recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" riguardante le istanze di partecipazione ai concorsi e bandi;

VISTO

il decreto dipartimentale n. 55 del 13 gennaio 2025 recante "Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059" e l'allegato 1;

Ufficio IV/U.O. 2/Settore 2 - Gestione procedure concorsuali personale docente Referente: Cristina Capunzo drto.ufficioconcorsi@istruzione.it

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana



CONSIDERATO

che per la classe di concorso **B003 – LABORATORI DI FISICA** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione delle graduatorie di merito per le regioni **Toscana, Emilia Romagna** e **Marche**;

VISTO

l'allegato 1 al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 3059 del 10.12.2024 ove sono ripartiti i posti a bando per ogni regione e per ogni classe di concorso, indicando per la classe di concorso B003 – LABORATORI DI FISICA n. 6 posti per la Regione **Toscana**, n. 2 posti per la Regione **Emilia Romagna**, n. 1 posto per la Regione **Marche**;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell'USR Toscana AOODRTO1349 del 26.09.2025, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso B003 – LABORATORI DI FISICA;

VISTI

gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTO

l'art. 9, comma 1 del bando secondo cui la graduatoria "è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali";

TENUTO CONTO

altresì, del dettame dell'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti" del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) per cui "la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso";

PRESO ATTO

di quanto ulteriormente precisato dal suindicato articolo per cui "All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

TENUTO CONTO di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1 della medesima; artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010; art. 1 comma 9 bis del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, a mente di cui "1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti

Ufficio IV/U.O. 2/Settore 2 - Gestione procedure concorsuali personale docente Referente: Cristina Capunzo drto.ufficioconcorsi@istruzione.it



in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso";

TENUTO CONTO

che, ai fini della compilazione della graduatoria di merito, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 "solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro";

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di "preferenze" da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l'ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;

TENUTO CONTO

di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4, D.lgs. 6 marzo 2017 n. 4, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui "A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti (...)";

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 e dall'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;

RICHIAMATO

l'art. 4, comma 6, del bando di concorso per cui "I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale";

VISTO

il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO

in particolare, l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui "Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali";

RITENUTO NECESSARIO procedere ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.D. 3059/2024 all'approvazione delle Graduatorie di merito della classe di concorso **B003 – LABORATORI DI FISICA** per le Regioni: **Toscana**, **Emilia Romagna** e **Marche**;

RITENUTO

altresì, di doversi disporre in conformità dell'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) ai fini dell'integrazione della graduatoria, testé specificata, con i candidati risultati idonei nella misura massima del 30% dei posti banditi per la classe di concorso B003 – LABORATORI DI FISICA per le Regioni: Toscana, Emilia Romagna e Marche;



PRESO ATTO che per le regioni **Emilia Romagna** e **Marche** il numero di posti banditi non è tale da poter determinare una integrazione del 30 per cento dei posti;

DECRETA

- Art. 1 Ai sensi dell'art. 9 del D.D. n. 3059/2024 sono approvate le Graduatorie di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe **B003 LABORATORI DI FISICA** per le Regioni: **Toscana**, **Emilia Romagna** e **Marche**, redatte secondo quanto indicato in premessa.
- Art. 2 Le citate graduatorie di merito per le regioni Toscana, Emilia Romagna e Marche sono allegate al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante.
- Art.3 La graduatoria di merito della regione **Toscana** è, altresì, **integrata**, a decorrere dalla pubblicazione della stessa, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, come da elenco **allegato** al presente decreto.
- Art. 4 Le graduatorie e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, allegati al presente decreto, sono trasmessi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D.G. 3059 del 10 dicembre 2024, al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito e sono pubblicati nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale (https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana) di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).
- Art. 5 Le graduatorie, redatte ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, sono altresì pubblicate in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.
- Art. 6 Avverso il presente provvedimento è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il DIRETTORE GENERALE

Ernesto Pellecchia